

S T A T U T O

Art. 1 E' costituito a tempo indeterminato il

"VETERAN CAR CLUB-LEGNAGO"

Ente non commerciale senza scopo di lucro, con sede in Legnago in Via G. Rossini 103, con denominazione VETERAN CAR CLUB -LEGNAGO e con sigla "V.C.C. LEGNAGO".

Art. 2 Scopi del club sono quelli di perseguire le finalità dell'interesse generale della Motorizzazione Storica, secondo le direttive dell'ASI.

A tal fine il Club svolgerà tutte le attività utili per dare la possibilità ai soci di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell'acquisto, nel restauro, nella conservazione, nella esposizione e nella manutenzione di veicoli definiti d'epoca e/o di interesse storico.

Il Club organizzerà manifestazioni sportive, sfilate, riunioni e mostre, scambi di veicoli, parti di ricambio e accessori al fine di facilitare i soci e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dallo stesso Club, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all'estero, organizzate da altri enti e anche in concomitanza di altre manifestazioni di diversa natura e finalità.

Il Club per il raggiungimento delle sue finalità, aderirà all'Automoto-club Storico Italiano - A.S.I. - e per esso alla Federation Internazionale Volture Anciennes - F.I.V.A. - od altre federazioni riconosciute. Collaborerà con le società sportive, il Touring Club Italiano, l'Automobil Club Italiano, l'Ente del Turismo, le Autorità comunali, le società costruttrici di autoveicoli - motoveicoli e tutti i Clubs, riconosciuti in Italia ed all'Estero che abbiano lo stesso scopo.

Art. 3 Possono aderire al Club persone fisiche e/o giuridiche che siano possessori o estimatori di autoveicoli-motoveicoli d'epoca e/o di interesse storico riconosciuto.

L'associazione si otterrà a seguito di presentazione di apposita domanda, accompagnata dalla quota sociale corredata dalla firma di presentazione di un socio del Club.

L'associazione diventa operante a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci hanno diritto ad usufruire di tutti i benefici derivanti dal loro stato di soci del Club e di tesserati ASI cui lo stesso è federato, nonché a partecipare alle manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative o dai Regolamenti interni dell'ASI.

Art. 4 Il vincolo associativo è a tempo indeterminato e può cessare solo per i seguenti motivi: per volontarie dimissioni per mancata corresponsione della quota associativa entro il 31/12 dell'anno in corso, per morte, per esclusione, per scioglimento del Club.

L'esclusione è pronunciata insindacabilmente e inappellabil-

mente dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia gravemente violato i regolamenti del Club o dell'ASI o abbia mancato ai più elementari principi dell'associazione, ovvero con qualunque comportamento, possa in qualche modo aver disonorato il Club e/o l'ASI.

E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo: è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa per ogni associato di maggiore età.

Art. 5 MINORI. Possono partecipare alla vita del Club, senza acquisire la posizione di soci, i soggetti che non hanno ancora compiuto i 18 anni, che abbiano rapporti parentali con Soci del sodalizio, i quali se ne assumono espressa responsabilità ed ogni effetto.

Art. 6 L'Assemblea dei Soci può assegnare a titolo onorifico, a persone fisiche od enti, le qualifiche di:

a) Socio Onorario: a coloro che abbiano svolto e svolgono attività di eccezionale rilievo nell'interesse della motorizzazione storica;

a) Socio Benemerito: a coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi statutari.

Tali qualifiche non comporteranno, per il soggetto investito, l'acquisizione della qualità di socio.

Il Consiglio Direttivo può assegnare a titolo onorifico la qualifica di Presidente Onorario a persona di particolare prestigio senza alcun incarico o potere esclusivo.

Le quote associative non sono trasmissibili neppure a causa di morte o per scioglimento dell'associazione: le quote non sono rivalutabili.

Art. 7 Le quote sociali annuali vengono determinate per ogni anno solare dal Consiglio Direttivo e devono essere versate entro il 28 febbraio, presso la Segreteria del Club.

Art. 8 I soci che desiderano rassegnare le dimissioni debbono darne notizia per lettera raccomandata alla Segreteria del Club prima del 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 9 Gli organi del Club sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale; ciascuno di essi dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) Approva il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo annuale;
- b) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra i soci;
- c) Fissa le direttive generali ed organizzative

dell'attività del Club;

d) Delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci aventi titolo a partecipare all'Assemblea;

e) Delibera sugli argomenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente statuto.

Art. 11 L'Assemblea dei soci si riunisce, in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo e per la trattazione degli argomenti indicati nell'articolo precedente.

Si riunisce, in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci aventi diritto.

L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta all'anno. E' espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna, nonché la libera eleggibilità, ad essere componenti degli organi del Club, di tutti i soci.

Tutte le cariche del Club sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

Art. 12 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno mediante convocazione spedita ad ogni socio almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, o sia deciso dal consiglio direttivo con votazione a maggioranza semplice o sia richiesto da almeno un quarto dei soci, 30 (trenta) giorni prima dalla data richiesta.

La comunicazione di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi almeno tre ore dopo, quella fissata per la prima convocazione, oltre agli altri casi previsti nello Statuto.

Art. 13 L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti. In entrambi i casi i Soci devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Per le votazioni non sono ammesse deleghe.

Art. 14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o in mancanza di questi, da uno dei propri componenti nominato dall'Assemblea stessa.

Funge da Segretario dell'Assemblea, un Consigliere od un socio designato all'uopo dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è composto, da sette membri compreso il Presidente,; numero in ogni caso dispari che viene determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente Effettivo.

L'Assemblea procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere eletti più volte.

Possono essere eletti consiglieri tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Club, ed in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

I soci che intendono presentarsi alla carica del Consigliere, devono presentare regolare candidatura alla segreteria del Club almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i propri componenti un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, questi due ultimi anche tra soggetti esterni al Consiglio. Il Tesoriere può anche fungere da Segretario e viceversa.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predispone i regolamenti di carattere generale ed in particolare quello riguardante lo svolgimento delle manifestazioni;

b) nomina le commissioni istituite per la propria organizzazione e per qualunque altra incombenza utile al raggiungimento degli scopi sociali;

c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei Soci;

e) predispone i bilanci-rendiconti consuntivi e preventivi annuali, con le relazioni da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con avviso scritto, spedito a tutti i suoi componenti almeno tre giorni liberi, prima di quello della sua riunione.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno quattro componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Effettivo e delibera a maggioranza dei voti ed in caso di parità, il voto di chi presiede vale doppio.

In caso di urgente necessità l'adunanza potrà essere indetta senza formalità di convocazione, ma in tal caso per essere va-

lida l'adunanza stessa, occorre la presenza di almeno cinque componenti.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, possono presenziare con diritto di voto, i soci che sono stati delegati ad incarichi particolari.

Art. 19 I Consiglieri assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo cause di forza maggiore, decadranno dalla loro carica.

Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Direttivo, potranno essere sostituiti da altri associati con designazione presa dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Questi ultimi rimarranno in carica sino scadenza del quadriennio e potranno essere rieletti.

PRESIDENTE

Art. 20 Il Presidente è il capo del Club e ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo: si intende investito di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dei fini statutari, ivi compresa l'apertura di conti correnti postali e bancari, con facoltà di delegare temporaneamente ad altri soggetti l'esercizio di tali poteri.

E' eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi componenti.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente designato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, nell'interesse del Club e per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni sia a componenti del Consiglio Direttivo, sia a soci ordinari.

Tutti gli incarichi verranno svolti a titolo gratuito.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci e qualunque entrata non costituente reddito, costituiscono le disponibilità necessarie per provvedere al conseguimento degli scopi istituzionali del Club in base ai predisposti rendiconti preventivi. I fondi occorrenti alla gestione ordinaria sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di Credito scelti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario in forza di espressa delega rilasciata dal Presidente, o dal Tesoriere se è persona diversa dal Segretario.

Art. 22 L'esercizio finanziario del Club comincia col primo di Gennaio e termina con il trentuno Dicembre di ogni anno.

Il bilancio -rendiconto consuntivo annuale, quello preventivo annuale e la relazione vengono predisposte dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla fine dell'anno solare e vengono approvati dall'Assemblea dei soci.

Alla fine di ogni assemblea dei soci verrà redatto un verbale contenente i rendiconti approvati.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti della disponibilità effettiva.

Art. 23 Il bilancio-rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la direzione del Club a disposizione dei soci, non meno di dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, nella quale la stessa è chiamata a deliberare sul bilancio.

Art. 24 I beni immobili di cui il Club divenisse proprietario per acquisti, lasciti o donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo, costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo disporrà le forme di investimento dei fondi disponibili.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 E' prevista l'eleggibilità libera degli Organi Amministrativi con il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del Codice civile.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 26 L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può deliberare lo scioglimento del Club.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio del Club, che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad Enti o istituzioni aventi scopi analoghi, ovvero potrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, fatte salve future, diverse disposizioni di legge.

DISPOSIZIONE FINALE

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 27 Le proposte di modifica del presente statuto debbono essere formulate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un terzo della totalità dei soci aventi diritto di voto.

Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente, il quale entro trenta giorni deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche dello statuto saranno deliberate dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Art. 28 Per tutte le materie non contemplate dal presente statuto o riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali e dei servizi riservati ai soci, si provvede

con appositi regolamenti o ai sensi del Codice Civile.